

Corso di formazione per operatori di canili
martedì, 29 ottobre 2013



Norme del C.C., C.P., C.C.P.

Attività sanzionatoria

t.p.a.l.l. dr. arch nino garofalo

... dal Codice di Procedura Penale

Titolo III – Polizia Giudiziaria

Art. 55 – Funzioni della Polizia Giudiziaria

1. La Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant' altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'Autorità Giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli U.P.G. e dagli A.P.G.



... dal Codice di Procedura Penale

Titolo III – Polizia Giudiziaria

Art. 56 – Servizi e sezioni di Polizia Giudiziaria

1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria:
 - a) dai Servizi di Polizia Giudiziaria previsti dalla legge
 - b) dalle Sezioni di Polizia Giudiziaria istituite presso ogni Procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di Polizia Giudiziaria
 - c) dagli U.P.G. e dagli A.P.G. appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato



... dal Codice di Procedura Penale

Titolo III – Polizia Giudiziaria

Art. 57 - Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria

3. (...*omissis*...) Sono altresì Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55



L. R. 6 agosto 2009, n. 22

**Disposizioni collegate alla manovra finanziaria
per l'anno 2009**

**l'art. 41 prevede modifiche alla L.R. 34/93 – art. 15 - in merito agli importi
delle sanzioni amministrative**

*viene aggiunto il comma 4 che definisce le figure incaricate degli accertamenti
delle violazioni di legge:*

**la vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia
di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni
relative è affidata:**

(...omississ...)

**e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che,
nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli
enti locali, esercitano le funzioni previste dall'art. 6 della L. 189/2004**

Legge 20 luglio 2004 n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate

- Modifiche al C.P. -

TITOLO IX bis

**Dei delitti contro il sentimento
per gli animali**

Two blue butterflies with yellow spots on their wings are perched on a reflective surface, possibly water. Their reflections are visible below them. The background is a gradient of brown and orange.

Art. 1

Ex art. 544 bis *(uccisione di animali)*

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi.



Art. 1

Art. 544 ter (maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la **reclusione** da

3 mesi ad 1 anno o con la multa da **€ 3.000 a 15.000**

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali **sostanze stupefacenti o vietate**, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.



Art. 1

Art. 544 quinquies

(Divieto di combattimento tra animali)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da € 50.000 a 160.000.

E' vietato utilizzare cani e gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi d'abbigliamento e articoli da pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale



Art. 2

Decreto 23 marzo 2007

- **Art. 1 comma 1:**

Le attività di prevenzione dei reati di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 189 sono demandate in via prioritaria:

- al **Corpo Forestale dello Stato**
- e, nell'**ambito territoriale dell'ente di appartenenza** ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai **Corpi di Polizia Municipale e Provinciale**,

ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la Legge rimette a ciascuna **Forza di Polizia**.



Art. 638 C.P.

Chiunque senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino ad 1anno o con la multa fino a € 310

Abbandono art. 727 C.P.

- Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a 10.000.
- Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Violazione di domicilio art. 614 C.P.



Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a 3 anni. La pena è punibile a querela della persona offesa. La pena è da 1 a 5 anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violazione sulle cose o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

L'ILLECITO AMMINISTRATIVO



l'attività sanzionatoria

Ambito operativo	Descrizione illecito	Norma violata	Misura sanzionatoria	Importo
	Detenzione, a qualsiasi titolo, di un cane senza accertarsi preliminarmente, della avvenuta registrazione ed identificazione con microchip.	Art. 3, comma 1 L.R. 18/2004	Art. 12, comma 1 L.R. 18/2004	€ 76, ⁰⁰
	Acquisto, vendita, detenzione a scopo di commercio, di cani non registrati alla A.C.R. e non identificati con microchip, ai sensi dell'art. 1, comma 2, L.R. 18/2004	Art. 3, comma 2 L.R. 18/2004	Art. 12, comma 2 L.R. 18/2004	€ 154, ⁰⁰
	Omessa identificazione, tramite microchip, di cucciolate, entro il 60° giorno dalla nascita e comunque prima della loro cessione.	Art. 3, comma 3 L.R. 18/2004	Art. 12, comma 1 L.R. 18/2004	€ 76, ⁰⁰
	Detenzione, a qualsiasi titolo, di un cane privo di microchip, introdotto stabilmente da altra regione, omettendo, entro 15 gg dall'inizio della detenzione, di provvedere alla registrazione alla A.C.R.	Art. 3, comma 3 bis 1° paragr. L.R. 18/2004 ¹	Art. 12, comma 1 L.R. 18/2004 ²	€ 76, ⁰⁰
	Detenzione, a qualsiasi titolo, di un cane, già identificato con microchip, introdotto stabilmente da altra regione, omettendo di segnalare l'acquisizione al Servizio Veterinario della Asl di residenza, ai fini della registrazione nella B.D.R.	Art. 3, comma 3 bis 2° paragr. L.R. 18/2004 ¹	Art. 12, comma 1 L.R. 18/2004 ²	€ 76, ⁰⁰
Animali di affezione	Condurre un cane, privo di identificazione, a mostre, gare o esposizioni.	Art. 3, comma 3 bis 3° paragr. L.R. 18/2004 ¹	Art. 12, comma 1 L.R. 18/2004 ²	€ 76, ⁰⁰
¹ modificato dall'art. 1, L.R. 9/2005	Ommissione, da parte del proprietario /detentore a qualsiasi titolo di un cane, di segnalare al Servizio Veterinario della ASL di competenza, entro 15 gg.: <ul style="list-style-type: none"> • la cessione definitiva del cane; • il decesso del cane; • la variazione della sede di detenzione. 	Art. 3, comma 5 L.R. 18/2004	Art. 12, comma 1 L.R. 18/2004 ²	€ 76, ⁰⁰
² modificato dall'art. 3, L.R. 9/2005				
³ modificato dall'art.41 L.R. 22/2009	Omessa denuncia di smarrimento / fuga del cane, entro 3 gg, da parte del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, alla Polizia Municipale del comune ove l'animale è detenuto.	Art. 9, comma 1 L.R. 18/04	Art. 12, comma 1 L.R. 18/2004	€ 76, ⁰⁰
	Cattura di animali vaganti da parte di soggetti non autorizzati.	Art. 6, comma 4 L.R. 34/93	Art. 15, comma 2, lett. c) L.R. 34/93 ³	€ 50, ⁰⁰
	Mancanza di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali.	Art. 24 D.P.R. 320/1954, Art. 6, comma 2, D.P.G.R. 4259/02	Art. 6, comma 3, L. 218/88	€ 430, ³³

Qualora la norma violata non preveda un minimo ed un massimo, ma solo una sanzione in misura fissa, per il pagamento in misura ridotta si applicherà il criterio della terza parte del massimo (ad es. v. art. 15, comma 2, lett. c) – L.R. 34/93). (Corte di cassazione – Civile Sez. III, sent. n. 10128 del 02/08/2000, ribadita dalla Corte di Cassazione-Civile, Sez. I, Sent. n. 15001 del 28/06/2006)



CASSAZIONE PENALE
- SENTENZE -



Sentenza della Corte di Cassazione del 22 ottobre 1992

“Il reato di cui all'art. 727 c.p., prendendo in considerazione il concetto ampio di "maltrattamento", non punisce soltanto gli atti di sevizie, torture, crudeltà, caratterizzati dal dolo, ma anche quei comportamenti colposi di abbandono ed incuria, che offendono la sensibilità psicofisica degli animali, quali esseri viventi autonomi, capaci di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo.”

Sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999

*“...Non prendersi cura dell'animale equivale a **maltrattarlo**:
maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale,
ma anche **rifiutarsi di compiere azioni necessarie** al suo
benessere, quali **procurargli cibo, riparo ...**”*



***“...il mancato ritiro
dal canile
non è abbandono di
animale...”***



Sentenza della Corte di Cassazione n. 19 del 10 gennaio 2012

Non si configura il reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile privato cui era stato in precedenza affidato da persona che abbia consegnato il cane dichiarando falsamente che era randagio.

La Cassazione esclude il reato di cui all'articolo 727 del Codice Penale per non avere ritirato, nonostante le sollecitazioni, due cani da un canile privato. La Suprema Corte smentisce così il Tribunale di Como che aveva invece contestato il reato "*perché i due cani erano stati affidati ad un canile privato e non ad un canile municipale e quindi avrebbero potuto essere privati delle necessarie cure e custodia*".

La proprietaria imputata ha presentato ricorso sostenendo che anche le strutture private garantiscono, per contratto, la cura e la custodia.

*“...Il cane senza microchip si
può tenere:
non è cosa d'altri
smarrita...”*



Sentenza della Corte di Cassazione n. 335/2012 del 28 marzo 2012

Con un nuovo orientamento la Cassazione Penale chiarisce che non c'è appropriazione indebita da parte chi "*adotta*" un "*randagino*" senza nessun segno di riconoscimento e non registrato in anagrafe.

I giudici hanno così contraddetto sia il Giudice di Pace di Varazze che il Tribunale di Savona che avevano inflitto una multa di 1.200 euro (*ai sensi dell'articolo 647 del Codice Penale*). ...Per la Cassazione ha prevalso la ragione dell'imputato e la sua "*assoluta buona fede*": multa annullata, quindi, anche in quanto "non proporzionata", e insussistenza del reato "*per non potersi configurare- si legge in sentenza- l'animale come "cosa d'altri smarrita"*".

ORDINANZA SIRCHIA

ORDINANZA MARTINI

ORDINANZA MARTINI

(6 AGOSTO 2008)



**ORDINANZA
LORENZIN**

O. M. 6 AGOSTO 2013

- VALIDITÀ 12 MESI -

**Ordinanza contingibile ed urgente concernente
la tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressione di cani**

Art. 1

comma 1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

comma 2. Chiunque, a qualsiasi titolo accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo

comma 3. ...omissis...

lett. c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente...

lett. d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche, nonché sulle norme in vigore

lett. e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone ed animali rispetto al contesto in cui vive

Art. 1

comma 4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci ed avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (*..non si applica ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili...*)

comma 5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al D.M. 26 novembre 2009 con rilascio di ... patentino. I percorsi ...sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione di:

ordini profess. medici veter.

F.M.V.

ass. veterinarie e di protezione animale

comma 7. A seguito di episodi di morsicaturai comuni su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi... spese a carico del proprietario....

Art. 2

...omissis...

comma 3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'art. 10 della citata Convenzione Europea (...Strasburgo, 13 novembre 1987...L. 4/11/210, n. 201 – n.d.r.) sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544-ter del C.P.

Art. 3

comma 1 ...omissis... a seguito di morsicatura o aggressione i Servizi Veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

comma 2. omissis.. I servizi veterinari *...omissis..* stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

...registro aggiornato
cani dichiarati a rischio
elevato di aggressività

...polizza assicurativa R.C. per danni
contro terzi causati dal proprio cane

Legge 14 agosto 1991, n. 281
Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo



- Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente
- I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati (L.R. 18/04 - identificazione elettronica con microchip), sono restituiti al proprietario o al detentore.
- se non reclamati entro il termine di 60 gg. possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili
- I cani possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

ACCORDO 6 febbraio 2003


tra il Ministro della Salute e le Regioni

Con il presente accordo le Regioni ed il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.



Il nostro prossimo è tutto ciò che vive."

Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi



Puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui egli tratta gli animali."

Immanuel Kant



C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi."

Papa Giovanni Paolo II

L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

- **1. La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi ed indirizzi della normativa nazionale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.**

La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone (Art. 3 comma1.)



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

- Sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:
 - a) la recisione delle corde vocali;
 - b) il taglio delle orecchie;
 - c) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione Cinologica Internazionale con *caudotomia* prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.
- È vietata altresì la detenzione la vendita o la cessione l'esposizione di animali con amputazioni



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

Si definisce cane ad aggressività non controllata quello che lede o tenta di ledere l'incolumità *(art. 2, comma 1)*

I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento. *(art. 5, comma 2)*



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

I proprietari di cani ad aggressività non controllata hanno i seguenti obblighi:

- **a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;**
- **b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane. (*art. 5, comma 6*)**
- **Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento. (*art. 5, comma 7*)**



L. R. 4/11/2009, n. 27.

Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.

E' vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:

- **a) ai delinquenti abituali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102 e 108 del C.P.**
- **b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.**
(art. 5, comma 10)



A young boy and a dog are sitting on a beach, looking out at the ocean. The boy is shirtless and has his back to the camera, with his right arm raised. The dog is sitting next to him, also looking out at the water. The scene is set during sunset or sunrise, with a warm, golden glow over the water and sky. The entire image is framed by a series of concentric, slightly wavy lines that create a tunnel-like effect.

grazie per l'attenzione